Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 33
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 3 luglio 2018

INDICE

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

14ª (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . » 7

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 8

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . . » 8

Plenaria . . . . . » 9

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 16

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 23

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 29

6ª - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . . » 31

Plenaria . . . . . » 31

7ª - Istruzione:

Plenaria . . . . . » 37

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . » 42

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . . » 49

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente: FIBP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI-MAIE-USEI: Misto-PSI-MAIE-USEI.

11ª - Lavoro:
Plenaria . . . . . *Pag.* 50
12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . . » 60

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 3 luglio 2018

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BORGHI

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Tria.

La seduta inizia alle ore 11,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BORGHI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente BORGHI introduce l'audizione.

Il ministro dell'economia e delle finanze Giovanni TRIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori MISIANI *(PD)* e PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*, la senatrice FERRERO *(L-SP)*, nonché i deputati Marialuisa FARO *(M5S)*, MANDELLI *(FI)*, Beatrice LORENZIN *(Misto-CP-AP-PSI-AC)*, MARATTIN *(PD)*, FASSINA *(LEU)*, CROSETTO *(FDI)*, PADOAN *(PD)* e Stefania PRESTIGIACOMO *(FI)*. Interviene, inoltre, il deputato PELLA *(FI)* per depositare un proprio intervento scritto agli atti delle Commissioni di cui il PRESIDENTE autorizza l'acquisizione.

Interviene, infine, in sede di replica, il ministro dell'economia e delle finanze, TRIA.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,25.

COMMISSIONI CONGIUNTE

14ª (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 3 luglio 2018

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera
BATTELLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16

AUDIZIONE DEL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA, BEATRICE COVASSI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 3 luglio 2018

Sottocommissione per i pareri

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(488) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BORGHESI *(L-SP)*, relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa.

Comunica che è in corso di definizione il programma delle audizioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro dell'interno, per l'illustrazione delle linee programmatiche dei rispettivi Dicasteri. Tali audizioni, previo assenso della Presidenza del Senato, si svolgeranno congiuntamente con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, presumibilmente a partire dalla prossima settimana.

È altresì in fase di programmazione l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, che, previo assenso della Presidenza del Senato, sarà svolta dalle Commissioni riunite 1ª e 11ª del Senato congiuntamente con le Commissioni I e XI della Camera dei deputati.

Con riferimento all'atto del Governo n. 33 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore), si è concordato di svolgere un ciclo di audizioni informali. Al riguardo, si è convenuto di fissare, per le ore 13 di giovedì 5 luglio, il termine entro il quale i Gruppi dovranno indicare i soggetti da invitare in audizione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *b)*, 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

La relatrice SAPONARA *(L-SP)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che introduce alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il codice del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 1 della legge delega n. 106 del 2016.

Lo schema si compone di 35 articoli.

L'articolo 1 contiene l'oggetto del provvedimento con la precisazione che, per quanto non disciplinato dal decreto, restano ferme le disposizioni già vigenti.

L'articolo 2 – modificando l'articolo 4, comma 1, del codice – rafforza il riferimento dello svolgimento di attività di interesse generale come elemento distintivo e qualificante delle organizzazioni di Terzo settore. In particolare, è specificato che sono enti del Terzo settore (ETS) le organizzazioni che svolgono attività di interesse generale in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 5, comma 1, lettera *e),* del codice, inserendo nell'elenco delle attività di interesse generale la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo di cui alla legge n. 281 del 1991.

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 13 del codice, volte a coordinare le disposizioni del Titolo II, dedicate alle scritture contabili, con le altre parti del decreto e in particolare con il Titolo X, dedicato alla disciplina fiscale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 14, comma 2, del codice, al fine di ridurre i carichi gestionali riferibili agli ETS di piccole dimensioni. La modifica proposta eleva da 100.000 a 220.000 euro annui il limite di entrate per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati, uniformando così il parametro dimensionale a quello previsto, all'articolo 30 del codice, per la nomina obbligatoria di un organo di controllo.

L'articolo 6 modifica l'articolo 16 del codice, specificando che la differenza retributiva tra dipendenti degli ETS non può superare il rapporto di uno a otto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera *b)*, dello stesso codice, ovvero per comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e post-universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'articolo 7 modifica l'articolo 17 del codice recante la definizione dello *status* di volontario. Più in particolare, il comma 7 dell'articolo 17 specifica che le disposizioni del Titolo III non si applicano agli operatori

volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale e agli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. La modifica proposta estende tale deroga anche alle organizzazioni di soccorso e di emergenza operanti nelle province di Bolzano e di Trento. Inoltre, il nuovo comma 6-*bis* specifica che i lavoratori subordinati che svolgono attività di volontariato presso un ETS hanno diritto a usufruire delle forme di flessibilità orarie o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, riproponendo una disposizione già contenuta nell'articolo 17 della legge n. 266 del 1991 – abrogata dal codice – sulle organizzazioni di volontariato.

L'articolo 8 modifica l'articolo 22 del codice che disciplina, per gli ETS, l'acquisto della personalità giuridica. In particolare, l'articolo 22, al comma 1, prevede che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possano, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2004, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell'istituzione di tale registro, il legislatore ha previsto un regime transitorio: il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli ETS attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

L'articolo 9 reca una modifica all'articolo 28 del codice, in materia di responsabilità di amministratori, direttori, componenti gli organi di controllo e incaricati della revisione degli ETS, volta a specificare che ci si riferisce ai direttori generali, come previsto dall'articolo 2396 del codice civile.

L'articolo 10 modifica l'articolo 30 del codice che disciplina l'organo di controllo degli ETS. Nello specifico, interviene al comma 6, prevedendo che l'atto costitutivo o lo statuto possano attribuire all'organo di controllo, di cui sia componente almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro, la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria.

L'articolo 11 modifica l'articolo 32 del codice, disponendo che le organizzazioni di volontariato (ODV) di secondo livello si avvalgano in modo prevalente di volontari provenienti dalle organizzazioni di primo livello, che ne compongono la base sociale. Inoltre, aggiunge un nuovo comma all'articolo 32 prevedendo, nel caso in cui il numero degli associati dovesse divenire inferiore a quanto richiesto, che lo stesso debba essere integrato entro un anno. Trascorso tale periodo, senza che il numero degli associati sia integrato, l'ODV deve formulare richiesta di iscrizione ad una sezione compatibile del registro, ovvero a una sezione dedicata agli ETS per i quali non è previsto un numero minimo di associati, inclusa la sezione «altri ETS». In caso contrario, l'organizzazione è cancellata dal registro unico nazionale.

L'articolo 12 modifica l'articolo 34, comma 1, del codice, che dispone circa l'ordinamento e l'amministrazione delle ODV. La novella sostituisce «organizzazioni di volontariato associate» con «enti associati»,

con l'obiettivo di specificare che possono associarsi ad una ODV anche enti del Terzo settore diversi da una organizzazione di volontariato.

L'articolo 13 modifica l'articolo 35 del codice che disciplina le associazioni di promozione sociale (ASP). Si prevede che le ASP di secondo livello si avvalgano in modo prevalente di volontari provenienti dalle organizzazioni di primo livello, che ne compongono la base sociale. Inoltre, nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenga inferiore a quanto richiesto, lo stesso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione dello stesso.

L'articolo 14 modifica l'articolo 38, comma 2, del codice, relativo alla gestione delle risorse degli enti filantropici, al solo fine di adeguarne il contenuto alla definizione di ente filantropico data dall'articolo 37, comma 1.

L'articolo 15 modifica l'articolo 59, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice, elevando di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'articolo 16 integra l'articolo 60 del codice, chiarendo che il Consiglio nazionale del Terzo settore esprime un parere obbligatorio non vincolate anche sulla definizione dei modelli di bilancio degli ETS.

L'articolo 17 interviene sull'articolo 64, comma 5, lettera *h),* del codice, apportando una modifica di natura meramente formale.

L'articolo 18 modifica l'articolo 65 del codice, che dispone in ordine agli organismi territoriali di controllo (OTC), uffici territoriali dell'organismo nazionale di controllo (ONC) privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere funzioni di controllo dei centri servizio per il volontariato (CSV) nel territorio di riferimento. In particolare, istituisce l'ambito territoriale 15 riferito al Friuli Venezia Giulia – attualmente compreso nell'ambito 4 insieme al Veneto – e dispone i necessari coordinamenti formali.

L'articolo 19 aggiunge al comma 3 dell'articolo 72 del codice la previsione che l'atto annuale di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tema di utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore sia preceduto dall'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 20 modifica il comma 1 dell'articolo 76 del codice, con la finalità di estendere anche alle organizzazioni di volontariato – e non alle sole fondazioni – le risorse già provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, ripristinando in tal modo il regime giuridico previsto dall'abrogato articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000.

L'articolo 21 modifica l'articolo 77 del codice, il quale prevede la possibilità per le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito, con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore. Con la modifica al comma 1 si estende l'ambito di applicazione della norma a tutti

gli enti iscritti al registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali. Rimane fermo che le erogazioni liberali effettuate dagli emittenti possono essere ricevute dai soli enti del Terzo settore non commerciali. Con la modifica al comma 6, si prevede che, fermo restando che gli emittenti sono obbligati a destinare l'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli di solidarietà ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore, tale somma non deve essere necessariamente destinata al finanziamento delle iniziative istituzionali realizzate dagli stessi enti.

L'articolo 22 modifica l'articolo 78 del codice, il quale, al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio per il finanziamento delle iniziative istituzionali degli enti del Terzo settore attraverso il cosiddetto *social lending*, assoggetta la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato (12,5 per cento). Il nuovo comma 1, adeguando la normativa alle novità introdotte in materia dalla legge di bilancio 2018, aggiorna la denominazione dei soggetti, facendo riferimento ai gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali.

Gli articoli dal 23 al 29 intervengono sul Titolo X del codice, recante la disciplina del regime fiscale degli enti del Terzo settore. Ricorda, a tale proposito, che il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore è basato sulla distinzione tra attività commerciali e non commerciali svolte e, dunque, sulla natura dell'ente.

In particolare, l'articolo 23 interviene sull'articolo 79, che individua le attività non commerciali svolte dagli enti del Terzo settore, inserendo il nuovo comma 2-*bis* volto a specificare che le attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.

L'articolo 24 introduce modifiche all'articolo 80 del codice, il quale prevede uno specifico regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, basato sui coefficienti di redditività.

L'articolo 25 modifica l'articolo 81 del codice, in tema di *social bonus*, il quale prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. La modifica al comma 5 chiarisce che i destinatari delle erogazioni liberali utilizzano gli immobili da recuperare esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, coerentemente con quanto previsto dal comma 1.

L'articolo 26 modifica l'articolo 83 del codice, il quale disciplina in maniera unitaria le deduzioni e le detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di

cooperative sociali. In primo luogo, si estende la detrazione Irpef del 30 per cento anche alle erogazioni effettuate agli enti del Terzo settore commerciali, alle cooperative sociali e alle imprese sociali costituite in forma non societaria. Al comma 2, che disciplina la deduzione nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, sono apportate modifiche formali. È, inoltre, abrogato il comma 3 che condiziona la possibilità di beneficiare delle suddette agevolazioni al fatto che l'ente beneficiario dichiari, al momento dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, di qualificarsi come ente non commerciale. Il comma 4 riformulato chiarisce meglio che la detrazione e la deduzione previste dai commi 1 e 2 non sono cumulabili. Al comma 6, infine, è effettuata una modifica di coordinamento.

L'articolo 27 modifica l'articolo 84 del codice, il quale disciplina il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato.

L'articolo 28 modifica l'articolo 86 del codice, il quale disciplina il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.

L'articolo 29 novella l'articolo 87 del codice, in tema di scritture contabili per gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario, tenuti a redigere le scritture contabili analitiche per l'attività complessivamente svolta e le scritture contabili riguardanti le attività esercitate con modalità commerciali. Con le modifiche proposte si prevede che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente debba essere rappresentata nel bilancio di esercizio, in luogo di un apposito documento. Inoltre, gli enti del Terzo settore non commerciali, che non applicano il regime forfetario, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili, il rendiconto di cassa, qualora non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220.000 euro (invece che 50.000). Il termine per il deposito del rendiconto specifico per le raccolte fondi viene esteso da quattro a sei mesi, in coordinamento con il termine previsto per il deposito dei rendiconti e dei bilanci.

Infine, l'articolo 30 reca diverse previsioni di coordinamento della disciplina del codice del Terzo settore, per lo più di carattere fiscale, con la normativa vigente.

L'articolo 31 modifica alcuni commi dell'articolo 101 del codice, con riferimento ad alcune disposizioni transitorie a carattere ordinamentale. In particolare, al comma 2, in tema di modificabilità degli statuti degli enti del Terzo settore, è soppresso il riferimento alle imprese sociali che godono di una loro specifica disciplina, normata dal decreto legislativo n. 112 del 2017. Inoltre, viene specificato che le disposizioni riguardanti il registro unico sono da considerarsi inderogabili e, nel termine di 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del codice, il 3 agosto 2017, le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono modificare i propri statuti, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Al comma 10, sono subordinate all'autorizzazione della Commissione

europea tutte le disposizioni di cui all'articolo 77 del codice, in materia di titoli di solidarietà, nonché quelle introdotte dal nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 79 del Codice che introducono uno specifico parametro per la definizione di attività «non commerciali» degli enti del Terzo settore.

L'articolo 32 aggiunge una disposizione a carattere abrogativo, tra quelle contenute all'articolo 102, comma 1, del codice, relativamente ad alcuni articoli della legge n. 476 del 1987, riguardante, tra l'altro, la disciplina del sostegno delle attività di promozione sociale.

Infine, gli articoli 33 e 34 contengono, rispettivamente, disposizioni finanziarie e disposizioni transitorie e finali.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, si è concordato di svolgere un ciclo di audizioni informali, per approfondire l'ampio e complesso provvedimento in titolo.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* ritiene che le audizioni potranno fornire elementi utili per la discussione generale, che quindi sarebbe opportuno posticipare.

Il senatore PARRINI *(PD)* concorda con il senatore Pagano.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Pagano, avverte che la discussione generale avrà inizio dopo lo svolgimento del ciclo di audizioni informali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 3 luglio 2018

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 17)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore GIARRUSSO *(M5S)* ripercorre il problematico *iter* legislativo che ha caratterizzato l'atto del Governo n. 17, ricordando come sul finire della XVII legislatura il precedente Esecutivo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 103 del 2017, avesse trasmesso al Parlamento lo schema di decreto legislativo n. 501.

Ricorda altresì come ai rilievi espressi dalle Commissioni parlamentari il Governo abbia ritenuto di adeguarsi solo in parte e sottolinea pertanto come l'attuale schema di decreto presenti taluni profili di criticità.

Si sofferma anzitutto sul divieto di concessione dei benefici ed evidenzia come lo schema di decreto legislativo, all'articolo 7, si proponga di modificare l'articolo 4-*bis* «Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti»- dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975. Ricorda come l'intervento modificativo dell'articolo 4-*bis*, intenda attuare la disposizione di delega contenuta alla lettera *e)*, del comma 85, articolo 1, della legge n. 103 del 2017, spostando alcuni reati dal comma 1 – dove l'accesso alle misure alternative è subordinato alla collaborazione, salvo casi particolari – ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, dove i benefici possono es-

sere concessi salvo che siano acquisiti elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Evidenzia come, nello specifico, il comma 1 preveda che il condannato per uno dei delitti rientranti nel medesimo comma potrà accedere al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione, solo nel caso di collaborazione con la giustizia. Segnala come, di converso, ai fini della fruizione dei benefici per i condannati ad uno dei delitti ricompresi ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, la norma preveda 1'assenza di elementi acquisiti che indichino la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata (1-*ter)* e l'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno in caso di delitti a carattere sessuale (1-*quater).*

Nella formulazione originaria dello schema l'inserimento di tali fattispecie associative avveniva limitatamente alle figure dei capi, dei promotori e degli organizzatori, mentre per i semplici parteci di tali associazioni si prevedeva l'inserimento nel comma 1-*ter*.

Sul punto si erano successivamente pronunciate in modo critico le Commissioni giustizia di Camera e Senato (anche tenendo conto di perplessità manifestate al riguardo dalla direzione nazionale antimafia). Il testo in esame ha recepito la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera, mentre per le altre fattispecie associative si è conservata la soluzione originaria.

Alla luce di tali premesse il RELATORE sollecita un'ulteriore riflessione sulla preferibilità della condizione posta dalla Commissione giustizia del Senato nel parere reso lo scorso 7 febbraio, rilevando come tale condizione si limiti in sostanza a richiedere che per tutte le fattispecie associative, che continuano ad essere inserite nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, il regime previsto da tale disposizione si applichi sia ai capi, ai promotori e agli organizzatori della associazione sia ai semplici partecipi.

Fa presente pertanto come la soluzione proposta dal Governo nella nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 4-*bis*, invece, includa i partecipi per quanto riguarda le ipotesi di associazione per traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacchi lavorati esteri e li escluda per quanto riguarda le ipotesi di associazioni finalizzate al riacquisto o alla rialienazione di schiavi ovvero allo sfruttamento della prostituzione minorile o ancora al traffico di migranti, nonostante queste ultime ipotesi non siano certo caratterizzate da una minore pericolosità sociale, quantomeno rispetto all'ipotesi del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, risultando, tra l'altro, punite anche con pene più severe.

Quanto al lavoro all'esterno, evidenzia come l'articolo 8 dello schema di parere eliminerebbe l'obbligo di aver espiato almeno un terzo della pena al fine dell'assegnazione per i condannati per i delitti di cui ai commi 1-*ter* ed 1-*quater* del predetto articolo 4-*bis*, lasciando fermo l'obbligo per quelli rientranti nel comma 1 del medesimo articolo.

Rileva come l'aver modificato tale previsione renda notevolmente più agevole poter usufruire della misura premiale ad una platea più ampia di condannati.

Evidenzia come tale modifica, sebbene riguardi anche delitti di particolare gravità e seppure sia consentita dalla delega (lettera *e)* del comma 85 dell'articolo 1, della legge n. 103 del 2017, non possa comunque ritenersi da essa imposta.

Passando poi ad analizzare la parte relativa al testo unico sugli stupefacenti, evidenzia come l'articolo 12 novelli gli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico in materia di sostanze stupefacenti), che disciplinano le modalità di accesso alle misure alternative alla detenzione speciale – sospensione dell'esecuzione della pena e affidamento in prova in casi particolari- previste per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza.

Ricorda come la normativa attuale preveda che la sospensione e l'affidamento possano essere concessi solo quando vi sia da espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni o a quattro anni se relativa a un titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, evidenziando come lo schema di decreto intervenga lasciando immutati il limite di 4 anni, per quanto concerne i reati indicati al solo comma 1 dell'articolo *4-bis,* e aumentando invece a 6 anni il limite massimo della pena da eseguire al fine di poter usufruire delle misure alternative per i reati ricompresi ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Evidenzia pertanto due perplessità: una rispetto ad un possibile eccesso di delega, in quanto tra i principi e criteri direttivi non è presente alcun riferimento volto alla modifica della disciplina speciale prevista dal testo unico in materia di sostanze stupefacenti; l'altra, di merito, concernente il fatto che la modifica implicherebbe l'applicabilità del più favorevole limite di 6 anni in relazione a reati di particolare gravità.

Passa poi all'esame della parte del provvedimento relativa alla detenzione domiciliare, ricordando come l'articolo 15 riorganizzi la complessiva disciplina specificando ulteriormente le prescrizioni e favorendo in misura a suo avviso eccessivamente l'applicabilità della misura. Richiama l'attenzione sull'intervento normativo con cui viene riformulato il comma l-*bis* dell'articolo 47-*ter* relativo alla detenzione domiciliare generica prevedendo che quando sia idonea al recupero sociale del condannato, la detenzione domiciliare possa essere applicata per l'espiazione della pena detentiva da eseguire in misura non superiore a 4 anni, se non sia possibile la concessione dell'affidamento in prova a causa del pericolo di commissione di altri reati.

Rileva poi come la normativa vigente che esclude dall'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare generica tutti i reati ricompresi all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario venga abrogata. Solleva il dubbio che anche in questo frangente si vada incontro

ad un eccesso di delega rispetto a quanto previsto dalla lettera *b)* del comma 85.

Rileva come, ai fini di un corretto esercizio della delega, avrebbe dovuto essere introdotta nel testo l'esclusione dell'applicabilità delle modifiche apportate al richiamato comma l-*bis* dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario quantomeno per i casi di eccezionale gravità e pericolosità – che dovrebbero essere specificati dal legislatore delegato – e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale. Evidenzia pertanto come sotto tale profilo il testo formulato dal Governo possa configurare, a suo avviso, un vero e proprio eccesso di delega.

Ancora riscontra come il significativo ampliamento dell'ambito di operatività della cosiddetta detenzione domiciliare «generica» attuato con le richiamate modifiche del comma l-*bis* dell'articolo 47-*ter* – e in particolare con quella relativa al limite di pena – potrebbe indurre a ritenere opportuno, nel merito, conservare in ogni caso, in tutta la sua latitudine, l'esclusione di tale beneficio per l'insieme dei reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e non solo per quelli per cui ciò è comunque imposto dalla legge di delegazione.

Riguardo l'ampliamento della possibilità di concessione della misura della detenzione domiciliare per le detenute madri essa riguarda le ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 47-*ter* e di cui all'articolo 47-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario, escludendo l'applicabilità del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento medesimo.

Il RELATORE evidenzia come questa modifica sarebbe ispirata dal contenuto delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 239 del 2014 e 76 del 2017, con cui la Corte aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 4-*bis* comma 1, della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non escludeva dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'articolo 47-*quinquies* della stessa legge. La dichiarazione di illegittimità costituzionale veniva estesa, in via consequenziale, anche alla misura della detenzione domiciliare ordinaria prevista dall'articolo 47-*ter* comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'ordinamento penitenziario, per evitare che una misura avente finalità identiche alla detenzione domiciliare speciale, ma riservata a soggetti che debbono espiare pene meno elevate, restasse irragionevolmente soggetta ad un trattamento deteriore.

Ricordando quindi come in tutte queste ipotesi, secondo la Corte, la concessione della misura dovesse comunque rimanere subordinata alla verifica della insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, fa notare come tale condizione non venga enunciata in modo esplicito dal citato articolo 47-*ter* nonostante, secondo la giurisprudenza, l'evidenziata *ratio* comune delle misure alternative alla detenzione.

Con riferimento alla soluzione adottata nello schema in esame ricorda come le sentenze della Corte costituzionale censurassero l'eccessiva etero-

geneità dell'articolo 4-*bis* che contiene reati di diseguale gravità, e rileva la delicatezza del bilanciamento di interessi – che sta a fondamento della misura penitenziaria – ove riguardi soggetti estranei. Ricorda pertanto come la Corte costituzionale, pur non negando questa possibilità di bilanciamento, pretendesse che operasse in modo più rigoroso. Suggerisce pertanto di intervenire operando una selezione all'interno dell'articolo 4-*bis*, trasformando l'automatismo in ipotesi eccezionale.

Ricorda, infatti, come, seppur la *ratio* comune delle misure alternative alla detenzione sia l'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, sia altresì vero che in materia di criminalità mafiosa la assenza di questo pericolo non possa essere semplicemente desunta dal comportamento intramurario (la buona condotta). Essa dovrebbe essere la risultante di condizioni più complesse che tengano conto anche delle caratteristiche e della operatività del gruppo criminale di affiliazione.

Evidenzia inoltre come nonostante le pronunce della Consulta siano incentrate sulle detenute madri, si sia deciso di estenderne gli effetti anche ai padri. Ricorda pertanto come la norma, come sottolineato in audizione dal Procuratore Nazionale Antimafia, ponga seri rischi per l'ordine pubblico nella misura in cui consenta ad appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso, anche pericolosi, di ottenere la possibilità di uscire dal carcere al determinarsi di condizioni impeditive del ruolo della madre.

Paventa che l'effetto combinato delle due modifiche consentirebbe a detenuti mafiosi anche di spicco, con figli minori degli anni 10 – a prescindere da un loro eventuale disinteresse fino a quel momento – qualora la madre dovesse improvvisamente morire, trovarsi impossibilitata ad accudirli o semplicemente scomparire, mantenendo una buona condotta intramuraria, di poter non permanere in carcere.

In materia di semilibertà ricorda come l'articolo 16 novelli la disciplina riducendo il periodo di detenzione necessario ai fini della ammissione alla misura alternativa per coloro i quali commettano delitti di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Evidenzia pertanto come sussistano le stesse criticità riscontrate rispetto alla disciplina della detenzione domiciliare: tale modifica riguarda anche delitti di particolare gravità e tale soluzione, pur consentita dalla legge di delegazione, non può ritenersi, a suo avviso, da essa imposta.

Rispetto alla disciplina dell'ergastolo, ricorda come lo schema di decreto, in ordine alla preclusione dei benefici penitenziari per i condannati a tale pena intervenga, con gli articoli 16 e 19, sugli istituti della semilibertà e della liberazione condizionale.

Ricorda che lo schema estende la possibilità di accesso alla misura della semilibertà, oltre al caso già previsto a legislazione vigente. Evidenzia come la condizione contenuta nel parere della Commissione giustizia del Senato sul punto sia stata accolta parzialmente e siano stati esclusi dall'applicazione della norma i condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, ovvero per i delitti di stampo mafioso.

La modifica apportata all'articolo 16 riduce, quindi, di 5 anni il tempo necessario ad ottenere il beneficio.

Ricorda poi come l'articolo 19 dello schema di decreto introduca l'articolo 54-*bis* relativo alla liberazione condizionale, prevedendo che anche il condannato alla pena dell'ergastolo possa esservi ammesso, oltre che nell'ipotesi vigente – prevista dall'articolo 176 del codice penale – in cui abbia scontato 26 anni di pena, anche nel caso in cui abbia sperimentato in modo positivo e costante per almeno 5 anni consecutivi il regime di semilibertà, salvo che per i delitti commessi per finalità di terrorismo, ovvero per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o al fine di agevolare le associazioni in esso previste. Evidenzia come, di fatto, la modifica porterà alla conseguenza che, anche in questo caso, il condannato alla pena dell'ergastolo potrà beneficiare della misura 6 anni prima rispetto alla normativa vigente.

Rileva pertanto come la novella in parola possa apparire a suo avviso in contrasto con la legge di delegazione, stante l'assenza nello schema dell'elencazione di casi di eccezionale gravità e pericolosità ai quali tali misure non dovrebbero applicarsi. Il legislatore delegante impone al delegato una specifica limitazione di carattere assoluto, non rimuovibile altrimenti.

Evidenzia inoltre come la normativa vigente già preveda un sistema flessibile di favore nei confronti di chi commette reati particolarmente gravi e di grave allarme sociale.

Svolgendo considerazioni conclusive, porta all'attenzione della Commissione la necessità di valutare attentamente anche l'impatto della riforma sull'attività della magistratura di sorveglianza e sulla attività preparatoria dell'area trattamento degli istituti penitenziari.

Evidenzia il rischio che la moltiplicazione delle istanze possa portare con sé conseguenze quali l'inevitabile dispersione di risorse amministrative e giudiziarie e altre disfunzioni nella gestione dei diversi casi.

Paventa che si possa dare vita ad una riforma di grande impatto sugli operatori, senza un loro adeguato coinvolgimento. Invita pertanto a valutare in maniera approfondita e ponderata gli effetti della riforma sull'organizzazione e sul trattamento penitenziario.

Rileva poi come tale proposta di riforma potrebbe comportare nuovi oneri connessi al coordinamento tra le nuove regole penitenziarie, le attività del trattamento e la documentazione e valutazione dei percorsi trattamentali.

Si sofferma poi sul problema del clima interno agli istituti osservando come da 2011, sul presupposto dell'adeguamento ai parametri europei, siano stati adottati una serie di interventi legislativi e amministrativi che hanno modificato le caratteristiche della vita penitenziaria introducendo il regime di circolazione aperto che, consentendo la libera circolazione dei detenuti fuori dalle camere detentive ed all'interno della sezione durante le ore diurne, era stato successivamente indiscriminatamente esteso a tutti i soggetti, anche a quelli dei quali non era stata preventivamente valutata la pericolosità, con negative ripercussioni sulla sicurezza nelle carceri.

Ribadisce quindi la necessità di una normativa equilibrata riguardo alle istanze degli operatori della giustizia e dei detenuti.

In considerazione della complessità delle problematiche, dei limiti derivanti dall'impostazione dalla legge di delegazione e dei ridotti tempi per un approfondimento, sarebbe preferibile, a suo avviso, considerare l'opzione che la Commissione suggerisca al Governo di non esercitare la delega legislativa, e ciò onde consentire una adeguata e inclusiva successiva istruttoria, preliminare ad un qualsiasi ulteriore intervento normativo.

Si apre il dibattito.

Il senatore CUCCA *(PD)* prende atto della ampia relazione illustrativa e si riserva di intervenire nella prossima seduta.

La senatrice MODENA *(FI-BP)* e il senatore BALBONI *(FdI)* si riservano a loro volta di intervenire.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* evidenziando come non sia stato valutato nella relazione che l'articolo 4 comma 1 lettera *c)*, del provvedimento, modificando l'articolo 35-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, relativamente alla disciplina dei reclami dei detenuti, provochi la soppressione del rimedio del reclamo al magistrato di sorveglianza, eliminando un grado di giudizio.

Ciò potrebbe rivelarsi utile ai fini di abbreviare i termini dell'*iter* giudiziario, e tuttavia produrrebbe il rischio di un improvviso aumento dei ricorsi dinanzi alla Corte di Cassazione.

Sollecita altresì una riflessione sulle previsioni contenute negli articoli 9 ed 11, che intervengono sugli istituti dei permessi premio e del lavoro all'esterno, riscontrando come nell'attuale normativa sussista un divieto di fruizione di tali benefici per coloro che nel biennio siano stati imputati di altri reati.

Si riserva in ogni caso di intervenire nuovamente nella prossima seduta.

Il relatore GIARRUSSO *(M5S)* prende sin d'ora atto positivamente dei rilievi del senatore Grasso relativamente all'articolo 4 del provvedimento.

Si riserva di ascoltare gli ulteriori interventi dei Commissari nel corso del dibattito e di replicare successivamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

DIFESA (4ª)

Martedì 3 luglio 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Tofalo e Volpi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 04/2017, relativo alla «acquisizione comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE *(Medium Altitude Long Endurance)* e potenziamento delle capacità *Intelligence, Surveillance & Reconnaissance* della Difesa» (n. 2)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

In apertura di seduta, la presidente TESEI ricorda, come anticipato nell'Ufficio di Presidenza tenutosi la scorsa settimana, di aver designato come relatore del provvedimento il senatore Turco, che ha già ricoperto tale incarico in seno alla Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti del Governo, allo scopo di valorizzare il lavoro parlamentare già svolto in quella sede.

Nel rammentare che il termine per l'espressione del parere è scaduto, domanda al rappresentante del Governo di confermare l'impegno ad attendere comunque il parere delle Commissioni parlamentari prima di procedere all'emanazione del decreto.

Il sottosegretario TOFALO fornisce rassicurazioni in tal senso.

Prende quindi la parola il relatore TURCO *(M5S)*, rilevando preliminarmente che lo schema di decreto all'esame della Commissione concerne l'acquisizione di aeromobili a pilotaggio remoto con peso al decollo di 1500 chilogrammi in grado di operare sino a 14.000 metri di altezza per un massimo di 24 ore. Lo schema di decreto presentato al Parlamento si compone, in particolare, di un solo articolo, che approva il programma descritto nell'allegata relazione predisposta dallo Stato maggiore della Difesa senza fornire, però, precisazioni sui costi del programma e sulla sua durata. La relazione allegata precisa quindi trattarsi di un programma di acquisizione di durata ventennale per l'acquisizione di 10 sistemi di pilotaggio e 20 velivoli, con relativo supporto logistico ed addestrativo. Tuttavia, nulla è specificato riguardo agli equipaggiamenti che i velivoli dovrebbero avere ed ai costi inerenti i profili addestrativi e le strutture destinate ad ospitare gli aeromobili. Inoltre, il Ministero dell'interno non appare coinvolto nella predisposizione dello schema di decreto per consentire un utilizzo anche civile dei velivoli e nulla è detto, al riguardo, nella relazione illustrativa.

Una rilevante criticità si ravvisa, inoltre, riguardo ai costi del programma. A fronte di una durata ventennale, infatti, i costi sono specificati solo per 15 anni (stimati in circa 766 milioni di euro). Inoltre, prosegue il relatore, il programma di acquisizione doveva iniziare nel 2017 e terminare nel 2036: sarebbe pertanto necessario aggiornare il relativo cronoprogramma. Ulteriori profili problematici si rinvengono poi nel fatto che nulla è specificato in ordine ai tempi di consegna degli apparecchi e ai costi necessari a garantire la funzionalità dell'investimento, nonché nella mancata previsione di clausole penali a carico dei fornitori in caso di recesso (presenti, pertanto, solo in capo al committente per un importo pari a quasi il 75 per cento della commessa).

Il relatore prosegue la propria disamina osservando quindi che il programma appare carente anche in relazione al calcolo della convenienza economica. Non vi sono infatti confronti con altri prodotti simili e con altre modalità di acquisizione basate sul *leasing* ovvero sul noleggio (ampiamente utilizzate, per contro e a titolo di esempio, in Germania). Inoltre l'Italia avrebbe già operativi 13 aeromobili a pilotaggio remoto di produzione americana (denominati «Predator»), di cui solo per 5 di essi sarebbe prevista la sostituzione per sopravvenuta obsolescenza e che vantano un costo unitario di circa 20 milioni di euro a fronte dei 38,3 di quelli destinati a sostituirli.

Ulteriori profili di criticità si rinvengono poi nei rapporti intercorrenti tra le imprese interessate e in ordine allo stato di salute di alcune di esse. La relazione allegata al programma, infatti, nello specificare che le principali aziende interessate risultano essere Piaggio Aerospace e la Leonardo, non specifica i rapporti intercorrenti tra di esse né quale sia l'impresa capofila. Dalle audizioni svoltesi congiuntamente innanzi alle Commissioni speciali per l'esame degli atti urgenti del Governo dei due rami del Parlamento, peraltro, non sono emersi sul punto ulteriori elementi oltre alla generica volontà delle due aziende di costituire un'associazione tem-

poranea di imprese, ad oggi comunque non ancora esistente. Forti perplessità suscita, poi, la situazione in cui verserebbe Piaggio Aerospace: risulterebbero infatti circa 120 lavoratori in cassa integrazione dal 2014 (con questione aperta in apposito tavolo presso il Ministero dello Sviluppo economico), e la stessa società sarebbe controllata al 100 per cento, dal 2015, da un fondo sovrano degli Emirati arabi uniti. Sempre dal 2015, inoltre, Piaggio Aerospace non depositerebbe più i propri bilanci, e lo stesso bilancio del 2015 sarebbe stato approvato solo nel 2017, evidenziando pesanti perdite che hanno azzerato il capitale sociale e hanno configurato una situazione alle soglie del fallimento. Tale eventualità è stata superata sul finire dello scorso anno solo grazie a una ricapitalizzazione da parte del fondo proprietario, ma solo di natura formale, ossia attraverso una rinuncia ai propri crediti, senza alcuna iniezione di denaro fresco. Sempre dalle audizioni svoltesi innanzi alle Commissioni speciali per l'esame degli atti urgenti del Governo dei due rami del Parlamento. È emersa inoltre una esposizione debitoria sia verso la società Leonardo, sia verso altri soggetti (tra cui svariate banche), che assommava a circa 400 milioni di euro. Considerato quanto precede, prosegue il relatore, sarebbe opportuno verificare se nel mese di giugno 2018 abbia quanto meno avuto luogo il deposito del bilancio del 2016, come promesso in sede di audizione.

Il relatore osserva quindi che il programma di acquisizione presentato al Parlamento, pur meritevole in relazione allo sviluppo tecnologico che può garantire al Paese, presenta delle problematiche, sia in relazione alla situazione della società Piaggio Aerospace (posseduta da soggetti esteri ed in procinto di alienare a un fondo lussemburghese anche il ramo motori, con conseguente ricorso del Governo precedente alla *golden power* per tutelare la sicurezza nazionale), sia in relazione al fatto che si tratta, in sostanza, di un progetto di ricerca condizionato da una rilevante incertezza in relazione al suo esito. Peraltro, in relazione a quest'ultimo profilo, il sofferto sviluppo del predecessore P1HH, avviato nel 2010 e che prevede solo per quest'anno la consegna dei primi esemplari al Paese committente, non sembrerebbe deporre a favore.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VATTUONE *(PD)* domanda innanzitutto se il relatore ritenga opportuno effettuare ulteriori approfondimenti sulle criticità da lui stesso evidenziate e quale sia la sua posizione in ordine al parere che la Commissione deve esprimere.

Passando, quindi, alle considerazioni merito, pone l'accento sulla particolare rilevanza che il programma riveste per il Paese, sia in relazione allo sviluppo di nuove tecnologie, sia in relazione ai profili occupazionali, che potrebbero arrivare a comprendere, includendo anche l'indotto, circa 2000 posti di lavoro.

Il senatore CAUSIN *(FI-BP)* rileva che la tecnologia a pilotaggio remoto rappresenta un pilastro portante della futura difesa aerea, al punto

che anche in abito NATO si sarebbero sollecitati i Paesi a raggiungere sul punto una sostanziale autosufficienza.

L'oratore, inoltre, osserva che il possesso dell'azienda Piaggio da parte di un fondo estero non rappresenterebbe una problematica, posto che l'azienda opera comunque in Italia ed in stretto rapporto con il Ministero della difesa.

In ogni caso, altre questioni poste dal relatore richiedono, per contro, di essere approfondite e sul punto propone l'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa e del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica.

Il senatore CIRIANI *(FdI)* domanda se l'intervento svolto dal relatore Turco sia meramente descrittivo ovvero se rappresenti anche la posizione politica della maggioranza sul programma di armamento.

La presidente TESEI ribadisce che il senatore Turco è stato designato come relatore sul provvedimento proprio per capitalizzare il lavoro da lui già svolto in seno alla Commissione speciale.

Con riferimento alle audizioni proposte dal senatore Causin osserva quindi che l'audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica ha già avuto luogo innanzi alle Commissioni speciali dei due rami del Parlamento.

Osserva che, pur nella consapevolezza dell'importanza del programma di armamento per l'industria nazionale, la Commissione dovrà senz'altro approfondire debitamente le problematicità sottolineate dal relatore, al fine di esprimere con piena cognizione il parere al Governo.

La senatrice RAUTI *(FdI)*, pur concordando con alcune osservazioni del relatore in relazione alle tempistiche del programma e alle ricadute occupazionali, osserva che molte altre non appaiono, invece, condivisibili. Piaggio Aerospace, infatti, non risulta posseduta per il 100 per centro da un fondo emiratino, e mantiene le proprie attività in Italia, con indubbie ricadute positive da un punto di vista occupazionale.

È necessario pertanto – nonostante la necessità di approfondire meglio i rapporti fra Piaggio Aerospace e Leonardo – avere riguardo alla progettualità sottesa al programma, volta a valorizzare l'industria italiana in un settore dall'alto valore aggiunto.

Il senatore BUCCARELLA *(Misto)* osserva che alcune criticità segnalate dal relatore, come l'assenza di clausole penali a carico del fornitore, appaiono decisamente preoccupanti. Inoltre andrebbe valutata attentamente la possibilità di ricorrere a scelte alternative – del pari prefigurate dal relatore – che fanno perno, tra l'altro, su sistemi d'arma già collaudati e meno onerosi.

Replica quindi al senatore Vattuone osservando che, ancorché legittime, le considerazioni svolte in relazione ai profili occupazionali del programma non possono costituire un elemento determinante in relazione alle esigenze di difesa del Paese.

Conclude ponendo l'accento sulla necessità di approfondire le conseguenze derivanti dal possesso, da parte di un fondo estero, della società Piaggio Aerospace.

Con riferimento a quanto osservato precedentemente dalla Presidente Tesei, la senatrice MINUTO *(FI-BP)* insiste affinché, oltre al Capo di Stato maggiore della Difesa, sia udito dalla Commissione anche il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica.

Il senatore MININNO *(M5S)* concorda sulla necessità di approfondire le criticità sottolineate dal relatore, con particolare riferimento alla solidità patrimoniale e finanziaria della società Piaggio.

Il senatore CASTIELLO *(M5S)* osserva che, da un punto di vista giuridico, il rapporto contrattuale in essere tra la Difesa e le società Piaggio Aerospace e Leonardo non appare esente da problematicità. Risulterebbe infatti essere indeterminato sia rispetto al prezzo concordato sia rispetto all'oggetto, sia, ancora, riguardo alla durata. Incompleta, poi, appare la disciplina del recesso, stante la presenza di clausole penali esclusivamente a carico del committente.

La senatrice GARAVINI *(PD)* invita la Commissione a considerare anche e soprattutto i profili positivi del programma di armamento, soprattutto in termini di tutela del patrimonio tecnologico del Paese e delle ricadute occupazionali. In ragione di ciò, concorda sulla necessità di udire sul punto il Capo di Stato maggiore della Difesa ed il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica.

La presidente TESEI precisa che il programma di armamento ha indubbiamente una sua validità dal punto di vista dello sviluppo e dell'innovazione. Tuttavia, del pari, è necessario tenere conto di quanto osservato dal relatore e delle problematicità giuridiche poc'anzi sottolineate dal senatore Castiello.

I lavori saranno pertanto organizzati al fine di pervenire in tempi congrui all'emissione del prescritto parere senza però che ciò pregiudichi gli opportuni approfondimenti.

Interviene quindi il sottosegretario TOFALO, che sottolinea la necessità – anche in relazione al complesso quadro geopolitico – che le nostre Forze armate siano adeguatamente equipaggiate con una componente a pilotaggio remoto. Ribadisce la volontà del Governo di collaborare costruttivamente con il Parlamento per approfondire le criticità emerse dall'esame dell'atto del Governo in titolo. Auspica, infine, che la necessità prima individuata sia soddisfatta nei tempi più rapidi possibili, anche con-

siderata l'elevata competitività che caratterizza questo settore in ambito internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA NELLA GIORNATA DI DOMANI

La presidente TESEI propone di convocare la Commissione per domani, mercoledì 4 luglio, alle ore 14, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, con lo stesso ordine del giorno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5ª)

Martedì 3 luglio 2018

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(488) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore SOLINAS *(L-SP)* illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di propria competenza che, in relazione al testo, risulta opportuno ribadire il parere non ostativo già formulato alla Commissione di merito.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.1 e 2.1, ribadisce il parere di contrarietà semplice già espresso alla medesima Commissione. Con riferimento al nuovo emendamento 2.0.100, che proroga di sei mesi l'entrata in vigore delle modalità tracciabili di pagamento della retribuzione spettante ai lavoratori da parte dei datori di lavoro e dei committenti, rileva che non vi sono osservazioni da formulare, considerato peraltro che la norma in questione, contenuta nella legge di bilancio 2018, non risultava cifrata nella relativa relazione tecnica.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso conforme al relatore.

Il RELATORE propone pertanto il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. Sugli emendamenti 1.1 e 2.1, esprime parere di semplice contrarietà. Sull'emendamento 2.0.100, esprime infine parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che domani, mercoledì 4 luglio, al termine della seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per le ore 9, si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 3 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,35

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)
(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DI PIAZZA *(M5S)* ricorda che nel maggio 2014 il Governo ha predisposto le Linee guida per la riforma del Terzo settore, recanti i criteri

per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali.

Con la legge 6 giugno 2016, n. 106 è stata conferita una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La riforma è stata attuata con l'emanazione dei seguenti decreti: istituzione e disciplina del Servizio civile universale (decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017, in vigore dal 18 aprile 2017); disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017, in vigore dal 19 luglio 2017); revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, in vigore dal 20 luglio 2017); Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in vigore dal 3 agosto 2017); decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, sull'approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale (in vigore dal 10 settembre 2017).

Lo schema in esame reca disposizione integrative e correttive del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante Codice del Terzo settore.

Il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106, provvede «al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti», configurandosi come uno strumento unitario in grado di garantire la «coerenza giuridica, logica e sistematica» di tutte le componenti del Terzo settore al fine di «sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali». In particolare il Codice delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del terzo settore – ETS, definito come «ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi» e prevede l'obbligo, ponendo un temine di 18 mesi (fino a febbraio 2019), affinché tutti gli ETS modifichino i loro statuti inserendovi l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS; definisce lo *status* di volontario e reca norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo; razionalizza i settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di fondere la normativa at-

tualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici. Introduce nuovi settori di attività, fra i quali si segnalano: commercio equo e solidale; comunicazione a carattere comunitario; alloggio sociale; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri; agricoltura sociale; adozioni internazionali; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Viene inoltre prevista la possibilità di aggiornare l'elenco delle attività di interesse generale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta dei ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Infine, le attività di interesse generale potranno essere finanziate anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; prevede, accanto all'esercizio delle attività di interesse generale, l'esercizio di attività diverse e la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare; integra la nozione vigente di distribuzione indiretta; fornisce dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli ETS, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate; dispone l'applicazione agli ETS, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, che reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti applica le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili; introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore (vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale) basato sui coefficienti di redditività (una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l'imposta). Il nuovo regime è costruito sulla falsariga del regime forfetario degli enti non commerciali, disciplinato dall'articolo 145 del TUIR; opera il rafforzamento della lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo e garantisce l'assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei lavoratori dipendenti; prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; introduce l'obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio. Fanno eccezione gli enti con ricavi, entrate, rendite o proventi al di sotto dei 220.000 euro che possono redigere il rendiconto di cassa; prevede l'adozione, con decreto, di Linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore; obbliga gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte; vincola gli enti del Terzo settore con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori a cinquantamila euro a pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito inter-

net, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; dispone dei rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici; istituisce il Consiglio nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; disciplina i Centri di servizio per il volontariato (CSV); disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale; prevede il «social bonus» ovvero un credito di imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di ODS e APS che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata; disegna specifici regimi fiscali agevolati per gli ETS che si iscrivono al Registro unico nazionale. Resta inteso che tale normativa si applica agli ETS a decorrere dal periodo successivo all'intervenuta autorizzazione da parte della Commissione europea, e non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale; detta le norme in materia di controlli e coordinamento. Più precisamente, assegna all'Ufficio del registro Unico nazionale del Terzo settore il compito di esercitare controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore; dispone in tema di sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi; demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo svolgimento di una serie di attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, miranti a garantire l'uniforme applicazione della disciplina degli enti del Terzo Settore e l'effettuazione dei relativi controlli, identificandone e disciplinandone il relativo oggetto; disciplina i controlli di natura fiscale.

Le disposizioni del Codice saranno pienamente operative a partire dal febbraio 2019 (termini per la modifica degli statuti con l'indicazione della denominazione ETS; messa a regime del Registro unico nazionale del Terzo settore).

Il relatore prosegue dando conto delle single disposizioni di modifica del Codice del Terzo settore di competenza della Commissione.

L'articolo 21 modifica l'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale prevede la possibilità per le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore. Con la modifica al comma 1 si estende l'ambito di applicazione della norma a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali.

L'articolo 22 modifica l'articolo 78 del decreto legislativo n 117 del 2017 il quale, al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio per il finanziamento delle iniziative istituzionali degli enti del Terzo settore attraverso il cosiddetto *social lending*, assoggetta la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato (12,5 per cento).

Gli articoli dal 23 al 29 intervengono sul Titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore. Il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore, disciplinato dal Titolo X, è basato sulla distinzione tra attività commerciali e non commerciali svolte.

L'articolo 24 introduce modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale prevede uno specifico regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore basato sui coefficienti di redditività. Il coefficiente di redditività è una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l'imposta.

L'articolo 25 modifica l'articolo 81 del decreto legislativo. n. 117 del 2017, in tema di *social bonus*, il quale prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

L'articolo 26 modifica l'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale disciplina in maniera unitaria le deduzioni e le detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali.

L'articolo 27 modifica l'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale disciplina il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato. Le modifiche prevedono l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato.

L'articolo 28 modifica l'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale disciplina il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.

L'articolo 29 modifica l'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in tema di scritture contabili per gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario, tenuti a redigere le scritture contabili analitiche per l'attività complessivamente svolta e, inoltre, le scritture contabili riguardanti le attività svolte con modalità commerciali.

Il relatore conclude formulando una valutazione complessivamente favorevole sulle disposizioni in esame, rimettendo comunque alla discussione generale l'individuazione di osservazioni per la redazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI avverte che – come convenuto nell'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con la proposta di indagine conoscitiva sul processo di semplificazione tributaria del rapporto tra fisco e contribuenti. Comunica inoltre che un'ulteriore seduta della Commissione sarà convocata alle ore 9,30 del 5 luglio per l'esame del disegno di legge n. 542, di conversione del decreto-legge n. 79 del 2018, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIIONE

Il presidente BAGNAI avverte che un'ulteriore seduta della Commissione è convocata alle ore 9,30 del 5 luglio.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 3 luglio 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di mercoledì 27 giugno, nella quale si è convenuto di avviare, a partire dalla settimana corrente, l'esame dell'atto del Governo n. 28 (Fondo ordinario enti e istituzioni di ricerca 2018).

Si è inoltre convenuto di svolgere congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati le comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sulle linee programmatiche dei rispettivi Dicasteri; avendo preso gli opportuni contatti con la Presidenza della VII Commissione della Camera, acquisito le rispettive disponibilità dei Ministri e compatibilmente con i lavori dell'Assemblea del Senato e di quella della Camera, le comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca potranno svolgersi, mercoledì 11 luglio alle ore 14 e quelle del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo martedì 10 luglio alle ore 13 ovvero giovedì 12 luglio alle ore 14. Il PRESIDENTE fa presente che ciascuna audizione potrà essere articolata in più sedute, ove l'ampiezza del dibattito o esigenze di raccordo con l'attività delle Assemblee di Senato e Camera lo rendessero necessario.

Si è convenuto inoltre che le comunicazioni del Governo in materia di sport siano programmate in un momento successivo.

Ricorda infine che si è convenuto di costituire la Sottocommissione per i pareri e che i Gruppi sono stati invitati a designare al più presto i propri rappresentanti, onde consentire una piena operatività di tale organo nell'attività consultiva. Sollecita pertanto a completare il quadro delle designazioni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018 (n. 28)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

Il relatore BARBARO *(L-SP)* riferisce sullo schema di decreto in titolo, con il quale il Governo provvede al riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, per l'anno 2018. Sottolinea, in primo luogo, come in precedenza lo schema sia stato trasmesso alle Camere a volte alla fine dell'anno di riferimento, talvolta a luglio, ma più di recente entro il 30 aprile, termine previsto dalla normativa vigente; l'atto del Governo n. 28 è stato trasmesso dal precedente Governo il 18 maggio, dunque con tempi non troppo distanti dalla norma, considerato anche il particolare momento, connesso all'inizio della XVIII legislatura, alla formazione del Governo e all'avvio dell'attività parlamentare.

L'importo complessivo del fondo è pari a 1.698.929.808 euro: allo stanziamento determinato dalla legge di bilancio, pari a 1.697.347.760 euro, infatti, si aggiungono 1.582.048 euro stanziati dai precedenti decreti di riparto del FOE per il 2016 e il 2017 destinati ad assunzioni per chiamata diretta. Queste risorse, da corrispondere a conclusione delle procedure di assunzione, sono state accantonate, in quanto non utilizzate, e sono ora ripartite tra gli enti rispecchiando sostanzialmente le percentuali relative alle assegnazioni ordinarie. Nella premessa dello schema di decreto si precisa che queste risorse sono comunque destinate a finalità assunzionali.

Nella relazione illustrativa dello schema di decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca evidenzia poi come lo stanziamento del FOE abbia subito, nel tempo, un decremento complessivo che, seppure contenuto in termini reali, «rappresenta un significativo elemento di criticità rispetto alle necessità e all'adeguatezza delle risorse da destinare alla ricerca pubblica. Tali riduzioni, non solo non hanno consentito di permettere agli enti di svolgere appieno quel ruolo propulsore che il sistema Paese attende, ma nemmeno di raggiungere a livello europeo e internazionale obiettivi di crescita nel settore».

Nell'ambito dell'importo indicato, le assegnazioni complessive ai dodici enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) – ammontano, come indicato dall'articolo 1, comma 2, a 1.669,9 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2017 del 5,7 per cento.

Evidenzia come i contributi ai dodici enti di ricerca vigilati siano determinati dalla somma delle assegnazioni ordinarie e di altre assegnazioni.

Quanto alle assegnazioni ordinarie, il loro ammontare è pari a 1.080,1 milioni di euro e costituisce il 64,7 per cento dell'importo complessivamente destinato ai predetti enti e il 107,7 per cento del totale dell'assegnazione ordinaria 2017. Sottolinea inoltre come alle assegnazioni ordinarie siano ricondotte le seguenti voci: le risorse provenienti dagli esercizi 2016 e 2017 e destinate a fini assunzionali, già ricordate, e ora ripartite tra gli enti in misura tendenzialmente proporzionale; l'importo di 10 milioni di euro stanziato per la copertura degli oneri relativi all'assunzione da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di 200 unità complessive di personale; 9,5 milioni di euro stanziati, a decorrere dal 2017, dalla legge di stabilità 2016 per l'assunzione di ricercatori, ripartiti secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale n. 105 del 2016; 2 milioni di euro stanziati allo stesso fine, per il 2018, dalla legge di bilancio 2018 già ripartiti con il decreto ministeriale n. 163 del 2018, ma non assegnati; 68 milioni di euro che, come chiarito per le vie brevi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ripartiti secondo i criteri per l'assegnazione della quota premiale 2017. Dopo aver brevemente richiamato la disciplina della cosiddetta quota premiale e i criteri per la sua assegnazione per il 2017, sottolinea come la relazione illustrativa allo schema di decreto in esame segnali che la legge di bilancio per il 2018 non ha previsto nessuno stanziamento specifico per il cap. 7237, destinato al finanziamento premiale.

Quanto alle altre assegnazioni, diverse cioè da quelle ordinarie, per un totale complessivo di 589,8 milioni di euro – pari al 35,3 per cento dell'importo complessivamente destinato ai dodici enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il relatore segnala che esse sono costituite: dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo complessivo di 530,2 milioni di euro; dalle somme per il finanziamento di progettualità di carattere straordinario, per un totale complessivo di 35,6 milioni di euro; dalle somme per progetti bandiera e progetti di interesse, per un totale di 24 milioni di euro.

Dopo aver rinviato all'articolato e alle tabelle del decreto per il dettaglio degli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progetti bandiera, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere straordinario, e totale, riferisce sulle ulteriori assegnazioni previste a livello legislativo, di cui al comma 4 dell'articolo 1: 14 milioni di euro alla società Sincrotrone di Trieste; 9,6 mi-

lioni di euro per il funzionamento dell'INDIRE; 5,4 milioni di euro per il funzionamento dell'INVALSI.

Ricorda inoltre che il comma 3 dell'articolo 1 dispone che i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) (di cui al regolamento (CE) n. 723/2009) – ovvero ai progetti realizzati dalla stessa infrastruttura – costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci degli stessi ERIC.

In particolare, precisa che ciò vale per la partecipazione attraverso: contributi in natura *(in-kind)* e contributi a valere sul FOE (come determinati nella tabella relativa alle attività di ricerca a valenza internazionale). Al riguardo, la premessa dello schema evidenzia che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali assumono la qualifica di *representing entity* e che i finanziamenti, nella forma di contributi *in-kind* o contributi finanziari da parte di tali *representing entity*, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali a valere sul FOE, oltre ad eventuali altre fonti di copertura.

Come richiesto dalla legislazione vigente, il decreto reca anche indicazioni per i due anni successivi a quello di riferimento. A ciò provvede l'articolo 2 dello schema in esame il quale, per il 2019 e il 2020, stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2018 indicata nella tabella 1, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

Sono poi dettate disposizioni specifiche per l'Agenzia spaziale italiana (ASI), sempre ai fini della elaborazione dei bilanci di previsione per il 2019 e il 2020, relativamente alle assegnazioni per le «Attività di ricerca a valenza internazionale, riferite alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA). Si dispone, infatti, che per tali assegnazioni l'ASI potrà considerare il 100 per cento della quota assegnata nel 2018, salvo eventuali riduzioni derivanti dai programmi di collaborazione o da disposizioni normative e di riduzione del FOE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA QUESTIONE DEI COSIDDETTI DIPLOMATI MAGISTRALI

La senatrice MALPEZZI *(PD)* interviene per segnalare come, secondo quanto riferito dallo stesso Governo, nel cosiddetto «decreto-legge dignità» approvato ieri dal Consiglio dei ministri sarebbe contenuta una disposizione volta a dare soluzione alla questione dei docenti muniti di diploma magistrale di cui all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017; a tale riguardo, chiede al Sottosegretario informazioni

sulla soluzione individuata e sulla sua idoneità ad assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico. Esprime inoltre forte preoccupazione per la mancata ricostituzione della Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, sottolineando come tutte le forze politiche, di ogni schieramento, abbiano riconosciuto l'importanza degli interventi in questo settore.

Il sottosegretario GIULIANO ricorda come il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà provvedere all'esecuzione delle sentenze di merito dei Tribunali amministrativi regionali che faranno seguito alla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato già richiamata, attese nei mesi di luglio e agosto. Conferma la presenza nel provvedimento d'urgenza approvato ieri di una disposizione che estende al caso dei diplomati magistrali quanto già previsto dal decreto-legge n. 669 del 1996, concedendo alle amministrazioni dello Stato di ottemperare all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del titolo esecutivo. Nel sottolineare che tale intervento sarà utile per consentire l'ordinato avvio del nuovo anno scolastico, rileva come in sede di conversione del decreto-legge le Camere potranno concorrere a completare il quadro normativo.

Dopo un breve intervento della senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* che invita a ricondurre interlocuzioni di questa natura con il Governo alla sede del sindacato ispettivo, ha nuovamente la parola la senatrice MALPEZZI *(PD)* la quale segnala i disegni di legge che il suo Gruppo e quello di Forza Italia-Berlusconi Presidente hanno presentato per dare soluzione a questa vicenda, a quella dei laureati in scienza della formazione nonché alla questione del precariato nella scuola, invitando a passare dai proclami della campagna elettorale a soluzioni concrete e tempestive.

Il presidente PITTONI rileva come il precedente Governo abbia avuto tutto il tempo, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, per delineare una soluzione, senza peraltro provvedervi.

Il senatore BARBARO *(L-SP)* segnala l'opportunità di attenersi alle questioni all'ordine del giorno e l'ormai prossimo inizio della seduta dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 3 luglio 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COLTORTI dà conto della riunione dell'Ufficio di Presidenza dello scorso 27 giugno.

Si attende l'indicazione di una data da parte del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli per l'audizione sulle linee programmatiche. Quanto al ministro Di Maio, competente in materia di comunicazioni, è stata avanzata, sulla base di quanto emerso nell'Ufficio di Presidenza, una richiesta di audizione presso questa sola Commissione, che potrebbe svolgersi nell'ultima settimana di luglio.

Si è convenuto di procedere con l'esame degli atti del Governo; quanto agli atti dell'Unione europea, verranno esaminati quelli di interesse secondo un calendario che consenta alla Commissione di approvare tempestivamente le proprie risoluzioni.

Sono state proposte audizioni dei vertici FS-ANAS, nonché di Alitalia, cui si potrà provvedere dopo aver ascoltato il Ministro.

È stato chiesto di riprendere, anche limitatamente ad alcuni punti, la riforma del Codice della strada, iniziata ma non conclusa nella scorsa legislatura.

Sono stati poi sollevati i temi della revisione del codice degli appalti, nonché di approfondimenti in materia di concessioni autostradali e infrastrutture aeroportuali.

Laddove si tratti di interventi legislativi occorrerà attendere le assegnazioni dei disegni di legge prima di avere un quadro completo; su iniziative nell'ambito di procedure informative, la Commissione potrà invece darsi delle priorità e procedere di conseguenza.

Ricorda infine l'importanza di stabilire un clima collaborativo tra le componenti politiche della Commissione, obiettivo cui intende impegnarsi fin d'ora.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (n. 31)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il relatore DE FALCO *(M5S)* illustra lo schema di decreto legislativo: predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, intende recepire nell'ordinamento italiano le norme che hanno modificato la previgente disciplina relativa ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna e alla gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei certificati di abilitazione alla navigazione.

Nella relazione che accompagna lo schema in esame si ricorda come, in passato, l'Italia si fosse avvalsa della facoltà, espressamente prevista dalle norme europee, di esentare dall'applicazione delle direttive le proprie navi, perché destinate ad operare esclusivamente su idrovie non collegate, per via navigabile interna, ad altri Stati membri. La necessità tuttavia di dotare il sistema di navigazione interna di criteri certi e vincolanti, favorendo l'acquisizione da parte della cantieristica italiana delle conoscenze tecniche utili per poter operare in Europa, nonché di adeguare gli *standard* di sicurezza ai più avanzati parametri adottati a livello europeo, aveva reso opportuna la predisposizione di una specifica disciplina legislativa, da applicare alle unità navali di nuova costruzione, sfociata nel decreto legislativo n. 22 del 2009, di recepimento della direttiva 2006/87/CE, che viene abrogato con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nello schema in esame, di recepimento della direttiva (UE) 2016/1629. Tra gli obiettivi dell'intervento indicati nella relazione figura quello di incrementare il trasporto fluviale, ancora molto limitato nel nostro Paese.

Rispetto alla disciplina previgente, le principali novità consistono nell'introduzione di una procedura per il rilascio del nuovo Certificato unico europeo della navigazione interna, nell'aggiornamento di regole costruttive, nella previsione di una Banca europea degli scafi e di un numero unico di identificazione delle navi, nella definizione più precisa dei poteri

di controllo delle autorità pubbliche nonché delle condotte che comportano sanzioni penali e amministrative.

Il testo, elaborato dopo una consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il coinvolgimento degli operatori del settore, si compone di 26 articoli, raggruppati in 4 Capi, e 9 allegati.

Nel Capo I (articoli 1-4) vengono specificate le finalità, l'ambito di applicazione e le definizioni.

In particolare si stabilisce che le disposizioni introdotte si applichino alle navi addette alla navigazione in tutte le vie navigabili interne nazionali di lunghezza pari o superiore ai 20 metri o che abbiano un prodotto delle tre dimensioni pari o superiore in volume a 100 m, nonché ai rimorchiatori, alle navi passeggeri e ai galleggianti speciali. Vengono quindi tassativamente indicati i casi di non applicazione, che includono le navi traghetto che colleghino le due sponde opposte di un fiume o canale, le navi militari (una specificazione priva, a suo avviso, di rilievo pratico) nonché le navi della navigazione marittima che rispettino i requisiti indicati.

Chiede chiarimenti il rappresentante del Governo su:

– i casi in cui le disposizioni si applichino alle navi inferiori ai 20 metri;

– le condizioni per l'esenzione delle navi adibite alla navigazione marittima, con particolare riferimento alla navigazione promiscua;

– l'esenzione per i traghetti, se sia strettamente riservata a quelli che effettuano un servizio da sponda a sponda;

– se nella zona 4 debbano intendersi ricomprese anche vie navigabili quali i canali Pisa-Livorno e Mantova-Adria, nonché il canale Padova-Venezia e il Tevere a monte di Ponte Milvio: a tal fine sarebbe opportuno disporre di una lista completa delle vie navigabili interne italiane.

L'articolo 3 reca le definizioni, che confermano l'Amministrazione di riferimento nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le cui funzioni vengono definite dal successivo articolo 4.

Il Capo II (articoli 5-16) disciplina i certificati della navigazione interna, che attestano la conformità delle unità navali ai requisiti tecnici specificati negli allegati allo schema.

In particolare, l'articolo 6 contiene norme dettagliate per lo svolgimento delle attività di accertamento e di certificazione da parte dell'autorità competente, gli uffici della Motorizzazione civile, mediante Commissioni territoriali della navigazione interna, secondo quanto stabilito all'articolo 7, che prevede visite tecniche di idoneità, secondo una modalità ripresa da analoghe procedure in ambito marittimo.

Con gli articoli 8, 9 e 12 sono disciplinati, rispettivamente, il certificato europeo della navigazione interna, il certificato supplementare e quello provvisorio.

Vengono regolate nel dettaglio le modalità per il rilascio e il rinnovo del certificato europeo, mentre la fissazione del periodo di validità è ri-

messa all'autorità competente, nel limite di un periodo massimo, di cinque anni per le navi passeggeri e di dieci per il restante traffico, che ad avviso del relatore potrebbe però essere eccessivo. Si stabilisce poi che il certificato già rilasciato ai sensi della Convenzione per la navigazione sul Reno costituisce titolo valido per la navigazione sulle acque interne nazionali e che le navi già in possesso di tale titolo che intendano usufruire della riduzione dei requisiti tecnici definita dall'articolo 10 dello schema debbano munirsi di un certificato supplementare europeo.

Come accennato, l'articolo 10 prevede la possibilità – di facile applicabilità nel caso italiano – di requisiti tecnici ridotti per le unità operanti esclusivamente nelle acque interne nazionali, con l'obbligo di notificare tali deroghe alla Commissione europea. L'articolo 11 stabilisce invece che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della navigazione interna nazionale, in quanto costituita da vie navigabili non collegate, per via interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri, si possano autorizzare deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme di ordine tecnico contenute negli allegati al decreto per percorsi entro una zona geografica limitata o all'interno di zone portuali. Si sofferma sul certificato provvisorio di cui all'articolo 12 che, in caso di smarrimento o deterioramento, potrebbe essere più semplicemente sostituito, a suo avviso, da un duplicato; sempre sul certificato provvisorio, vede la necessità di introdurre presupposti tecnici più puntuali.

Gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano la sostituzione del certificato europeo, il rifiuto di rinnovo o di rilascio o la revoca, il riconoscimento dei certificati emessi da Paesi terzi. Con l'articolo 16 si stabilisce che l'Autorità competente detenga un registro di tutti i certificati rilasciati o rinnovati.

Le disposizioni del Capo III (articoli 17-20) riguardano l'identificazione delle unità navali, gli organismi di classificazione e le ispezioni.

Si prevede che ad ogni unità navale, per la sua intera vita, sia assegnato un numero unico europeo di identificazione, inserito nei certificati e nella Banca dati europea degli scafi (EHBD). Sono indicati i soggetti autorizzati ad accedere al contenuto della banca dati, le cui modalità di gestione verranno definite con un successivo decreto ministeriale. Sono quindi regolati gli organismi di classificazione, che svolgono, dietro autorizzazione e verifica del Ministero delle infrastrutture, compiti di controllo tecnico anche ai fini del rilascio dei certificati per la navigazione interna: anche ciò sarà oggetto di un successivo decreto ministeriale. Sono infine disciplinati i compiti di vigilanza e ispezione dell'autorità competente sulle unità navali, nonché le decisioni che gli uffici della Motorizzazione possono assumere nei casi in cui si riscontrino irregolarità: il relatore si domanda se tali uffici dispongano delle risorse necessarie, anche alla luce della clausola di invarianza finanziaria.

Il Capo IV (articoli 21-26) contiene le disposizioni finali.

Viene stabilito (articolo 21) che all'attuazione delle norme europee che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche tecniche indicate negli allegati si provveda mediante decreto del Ministero delle infrastrut-

ture. Sono poi dettagliatamente indicate (articolo 22) le sanzioni a carico dei proprietari e armatori delle unità navali per la violazione delle prescrizioni recate dal provvedimento: ritiene che dal punto di vista formale l'articolo sia migliorabile, in particolare al comma 4. Solleva poi la questione del rispetto del principio di proporzionalità, oggetto dell'articolo 35 della Direttiva, dal momento che i commi 4 e 5 dell'articolo 22 prevedono la stessa sanzione pur in presenza di fattispecie diverse. Anche i commi 8 e 9 dello stesso articolo sembrano sovrapporsi. Sono quindi introdotte disposizioni tariffarie, per definire gli oneri finanziari posti a carico dei proprietari e degli armatori. Oltre alla clausola di invarianza finanziaria per il bilancio statale, si dispone che, dall'entrata in vigore del provvedimento, risulti abrogato il decreto legislativo n. 22 del 2009.

Chiede, infine, delucidazioni sulla scadenza dei requisiti tecnici temporanei di cui al comma 3 dell'articolo 25.

Interviene in discussione generale il senatore D'ARIENZO *(PD)*, secondo il quale l'atto in essere rappresenta un'opportunità per il Paese per sviluppare, in un quadro europeo, una modalità di trasporto più leggera e predisporsi ad accedere a finanziamenti dell'Unione: a tal fine sarebbe opportuno ampliare la rete di navigazione italiana di rilevanza europea, anche accertando che vi sia incluso l'intero canale Mantova-Po e non solo il tratto Adria-Po.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* ringrazia il Presidente per aver accolto le proposte emerse nell'Ufficio di presidenza, in particolare, quanto all'audizione del ministro Di Maio. Ringrazia il relatore per il lavoro svolto e auspica l'elaborazione di un parere condiviso tra le forze politiche.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* chiede di poter acquisire ulteriori elementi sulla consultazione pubblica svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si dichiara anche favorevole, se del caso, ad effettuare audizioni.

Anche il senatore SCHIFANI *(FI-BP)* ringrazia il Presidente per avere richiesto un'audizione al ministro Di Maio presso questa sola Commissione, circostanza che favorisce la qualità del dibattito. In via generale ritiene utile acquisire tutti gli elementi conoscitivi in uno spirito di collaborazione fra le forze politiche.

Il senatore CAMPARI *(L-SP)*, apprezzando lo spirito di condivisione instaurato dal Presidente, chiede di poter disporre di un po' di tempo per valutare nel merito il provvedimento e individuare interventi migliorativi da sottoporre al Governo, anche con riferimento alle priorità della navigazione nel Po.

In risposta al senatore COLTORTI *(M5S)*, che domanda incidentalmente se l'atto si applichi ai laghi, il relatore DE FALCO *(M5S)* precisa che il provvedimento si applica a tutte le vie d'acqua navigabili, delle quali è bene che il Governo fornisca un'indicazione puntuale.

Rispondendo al senatore SANTILLO *(M5S)*, che rileva come non si faccia alcuna menzione delle acque di transizione, quali le lagune, il senatore DE FALCO *(M5S)* precisa che queste sono oggetto del Codice della navigazione, in quanto acque promiscue.

Replica il sottosegretario DELL'ORCO che, salutando i componenti della Commissione, nota come alcuni provvedimenti il cui esame non si è concluso nella passata legislatura possano essere ripresi, a partire dagli interventi sul Codice della strada.

Risponde ad alcuni quesiti posti dal relatore.

Circa l'articolo 2, comma 1, chiarisce che le disposizioni si applicano anche alle imbarcazioni inferiori ai 20 metri purché il prodotto tra lunghezza, larghezza e immersione sia pari o superiore ai 100 m^3.

Sulle condizioni applicabili alle navi addette alla navigazione marittima il provvedimento riprende quanto contenuto nella Direttiva.

L'esenzione per i traghetti opera solo per quelli che effettuano servizio tra sponde.

La validità della certificazione soggiace comunque ai limiti temporali di cui all'articolo 10 della Direttiva.

L'articolo 12 del provvedimento si limita a recepire l'articolo 9 della Direttiva.

L'articolo 22, in materia sanzionatoria, ha ricevuto l'assenso del Ministero della giustizia, mentre l'articolo 24 sull'invarianza finanziaria, quello del Ministero dell'economia e delle finanze.

Quanto alle altre osservazioni il Governo si riserva di effettuare le opportune verifiche e darvi seguito: il suo Dicastero si farà comunque carico di dare seguito ai rilievi che dovessero emergere nel corso dell'esame.

Il relatore DE FALCO *(M5S)* propone di audire la Motorizzazione civile al fine di comprendere se tale amministrazione sia pronta ad assolvere ai compiti che le vengono attribuiti.

Il PRESIDENTE propone di procedere all'audizione informale della Motorizzazione civile nel corso della prossima settimana, invitando altresì i Gruppi a formulare eventuali ulteriori proposte di soggetti da audire entro la giornata di giovedì.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 4 luglio, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 3 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO E AGROALIMENTARE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 3 luglio 2018

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(488) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 giugno.

La presidente CATALFO informa che sono giunti i pareri della 1ª Commissione, non ostativo su testo ed emendamenti, della 5ª Commissione, non ostativo sul testo e semplice contrarietà sui 2 emendamenti, e della 14ª Commissione, non ostativo sul testo. Ricorda inoltre che ordini del giorno ed emendamenti sono stati pubblicati in allegato al resoconto della precedente seduta.

Il relatore PUGLIA *(M5S)*, ribadisce il termine ravvicinato di scadenza del provvedimento e la conseguente necessità di procedere ad una rapida conversione. Esprime quindi parere contrario sull'ordine del giorno G/488/1/11, invitando in alternativa al ritiro.

Il sottosegretario CRIPPA si conforma al parere del relatore.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)* ritira quindi l'ordine del giorno G/488/1/11.

Il sottosegretario CRIPPA chiede ai proponenti di riformulare l'ordine del giorno G/488/2/11, inserendo negli impegni al Governo il richiamo alle esigenze di bilancio e alle condizioni poste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Concorda il relatore PUGLIA *(M5S)*.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)* accetta di riformulare l'ordine del giorno G/488/2/11 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/488/2/11 (testo 2) è pertanto accolto dal rappresentante del GOVERNO e non viene quindi posto in votazione.

Il sottosegretario CRIPPA chiede una riformulazione anche dell'ordine del giorno G/488/3/11, alla stessa stregua di quella proposta per l'ordine del giorno G/488/2/11.

Il relatore PUGLIA *(M5S)* concorda.

La senatrice BOGO DELEDDA *(M5S)* riformula pertanto l'ordine del giorno G/488/3/11 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/488/3/11 (testo 2) è accolto dal rappresentante del GOVERNO e non viene quindi posto in votazione.

Il sottosegretario CRIPPA invita i sottoscrittori a riformulare l'ordine del giorno G/488/4/11, espungendo il primo impegno al Governo, dichiarando altrimenti la propria contrarietà.

Concorda il relatore PUGLIA *(M5S)*.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)* riformula quindi l'ordine del giorno G/488/4/11, in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/488/4/11 (testo 2), accolto dal rappresentante del GOVERNO, non viene pertanto posto in votazione.

Il sottosegretario CRIPPA dichiara quindi di accogliere l'ordine del giorno G/488/5/11, che non viene dunque posto in votazione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Su richiesta del sottosegretario CRIPPA e concorde il relatore PUGLIA *(M5S)*, il senatore FLORIS *(FI-BP)* ritira gli emendamenti 1.1 e 2.1.

La presidente CATALFO avverte pertanto che si passerà alle dichiarazioni di voto.

A nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano voto favorevole il senatore DE VECCHIS *(L-SP)* e la senatrice MATRISCIANO *(M5S)*.

Anche il senatore PATRIARCA *(PD)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che il provvedimento è stato presentato dal precedente Esecutivo ed auspicandone la rapida conversione.

Il senatore BERTACCO *(FdI)* concorda con l'opportunità di procedere ad una rapida conversione, esprimendo l'auspicio che l'Esecutivo in carica limiti il ricorso all'adozione di provvedimenti di urgenza.

A giudizio del senatore FLORIS *(FI-BP)* il decreto-legge in esame, pur non esaustivo, è tuttavia indispensabile a dare sollievo alle aree industriali complesse; motiva pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LAFORGIA *(Misto-LeU)* sottolinea che il provvedimento contiene misure importanti a favore dei lavoratori e si riserva di approfondire in Assemblea le linee di un tema che ritiene particolarmente sensibile, a cominciare dalla natura stessa degli ammortizzatori sociali e in particolare degli ammortizzatori in deroga. Preannuncia conclusivamente il voto favorevole della sua parte.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione, unanime, conferisce quindi mandato al relatore Puglia a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (n. 16)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CAMPAGNA *(M5S)* illustra alcuni profili della disciplina di delega in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario. Dopo aver ricordato le novità introdotte dalla legge delega, si sofferma sui profili di competenza della Commissione, e in particolare sull'articolo 1 che prevede, per gli edifici penitenziari, la presenza di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative, artigianali, sportive.

Nota quindi che con l'articolo 2 si introducono novità per il lavoro penitenziario: viene estesa la possibilità della destinazione al lavoro a persone affette da disturbi mentali; si modificano le norme sulla composizione e le funzioni della commissione per l'avviamento al lavoro; si conferma la possibilità di stipulare convenzioni di inserimento lavorativo e si introduce la possibilità per i detenuti di dedicarsi alla produzione di beni da destinare all'autoconsumo. Inoltre, si riformula la disciplina del lavoro di pubblica utilità in ambito penitenziario.

La relatrice ricorda inoltre che è incrementato di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, il Fondo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi ai detenuti ed internati impegnati in lavori di pubblica utilità e che l'attuazione dei programmi di intervento per iniziative in materia di lavoro deve essere effettuata d'intesa con l'ANPAL.

Da ultimo, segnala che sono rese obbligatorie le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro, ai competenti soggetti pubblici, di detenuti ed internati che prestino la loro attività all'interno degli istituti penitenziari. Si riserva conclusivamente di proporre uno schema di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza (n. 27)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento, concernente il rinnovo delle nomine dei Consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza degli appartenenti alla Guardia di finanza, il relatore DE VECCHIS *(L-SP)*, il quale si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione. Ricorda che, nell'ambito della riduzione dei costi degli organi collegiali, è stato posto un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici e che la Cassa ed il Fondo suddetti gestiscono alcune forme integrative di previdenza. Passando ad illustrare l'articolo 1, sottolinea che il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali è composto da cinque ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente, nonché da tre membri supplenti. Con l'articolo 2, recante disposizioni transitorie e finali, si prevede che i componenti dei Consigli di amministrazione siano nominati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, facendo scadere di fatto la nomina degli attuali componenti dei Consigli stessi. Infine, si riserva di illustrare una proposta di parere al termine della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente CATALFO sollecita i Gruppi a far pervenire le rispettive proposte in riferimento ad audizioni e sopralluoghi sulle tre indagini conoscitive – in tema di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero, di salario minimo orario e di effetti occupazionali delle crisi aziendali –, su cui si è svolto un ampio dibattito nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 26 giugno scorso, nell'auspicio che la Commissione possa pervenire a deliberarle nella seduta di domani.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente CATALFO avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione, già convocata per le ore 8,30 di domani, mercoledì 4 luglio, non avrà luogo. Restano confermate le rimanenti sedute della settimana corrente.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 488

G/488/2/11 (testo 2)

FLORIS, TOFFANIN, CARBONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali»,

premesso che:

il decreto-legge al nostro esame prevede il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, per l'anno 2018 in Sardegna e precisamente per le aree di Portovesme (ex Alcoa-alluminio) e Porto Torres (petrolchimico);

anche la situazione sociale ed economica del Polo Industriale di Ottana corrisponde ai requisiti previsti dall'articolo 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013 per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa. Si rendono pertanto necessari interventi urgenti sia per affrontare la drammatica situazione occupazionale ed economica causata dalla crisi sia rigenerare il comparto industriale, con particolare attenzione al settore della chimica;

la CIGS in deroga per queste aree è stata prorogata per il 2018 a valere sulle risorse non utilizzate nel biennio 2016-2017 e con la legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) si è disposto che le regioni possano prorogare specifici trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga;

l'onere di questo impegno ammonta a 9 milioni di euro per le due specifiche situazioni insistenti nella regione Sardegna avvalendosi delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al decreto-legge n. 185 del 2008 (articolo 18, comma 1, lettera a)), al fine di garantire a circa 1000 lavoratori tra Portovesme e Porto Torres un importo pari a 1500 euro per i sei mesi intercorrenti tra luglio e dicembre 2018;

pur essendo favorevoli a questo provvedimento, ci si aspettava segnali concreti di cambiamento dal nuovo Governo proprio a partire da questo al nostro esame, anche se varato dal precedente Esecutivo;

si registra invece l'assenza di un qualsiasi intervento, pur sbandierato in campagna elettorale soprattutto dalla forza politica risultata maggiormente votata in Sardegna;

il territorio sardo non può sostenere a lungo soluzioni supportate solo da una logica assistenzialista, anche perché tra sei mesi anche questi ammortizzatori termineranno e saremo di nuovo di fronte a situazioni drammatiche e non sapremo dare risposte concrete ai lavoratori;

non consideriamo percorribili soluzioni fantasiose proposte in campagna elettorale che punterebbero ad una nuova vocazione turistica o agricola di queste zone che peraltro necessiterebbero inoltre di una sostanziosa bonifica ambientale dei siti,

impegna il Governo:

a porre in essere, subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria in corso, gli atti idonei al riconoscimento dell'area di «Crisi Industriale Complessa» per il Polo industriale di Ottana;

ad adottare, compatibilmente con le esigenze di bilancio e tenendo conto dei limiti e delle condizioni poste dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, ogni utile iniziativa volta a realizzare un effettivo processo di reindustrializzazione dei due poli industriali oggetto del decreto, ai fini del rilancio del territorio, anche considerando l'avvio di attività imprenditoriali a carattere turistico o agricolo utili per un incremento dei livelli occupazionali e che prevedano altresì anche processi di risanamento ambientale a beneficio della salute e della qualità della vita degli abitanti e dei lavoratori sardi;

a intervenire, compatibilmente con le esigenze di bilancio e tenendo conto dei limiti e delle condizioni poste dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, con politiche tese a rendere più competitivi e attrattivi per gli investitori i territori delle aree di crisi, adottando politiche di fiscalità di vantaggio tese a compensare il divario derivante dalla condizione di insularità della Sardegna.

G/488/3/11 (testo 2)

BOGO DELEDDA, EVANGELISTA, DE VECCHIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali;

considerato che:

il decreto-legge al nostro esame prevede il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, per l'anno 2018 in Sardegna;

il Polo Industriale di Ottana rappresenta una delle aree economicamente più fragili della regione Sardegna e il tessuto occupazionale sta risentendo della profonda crisi che ha colpito l'intero territorio;

la situazione sociale ed economica del Polo Industriale di Ottana, seppur corrisponde ai requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, ad oggi non ha ancora ricevuto il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa;

la regione Sardegna ha presentato istanza di riconoscimento di Ottana quale area di crisi complessa ed è in attesa dell'esame istruttorio da parte del Ministero dello sviluppo economico;

si rendono necessari interventi urgenti sia per affrontare la drammatica situazione occupazionale ed economica causata dalla crisi sia per rigenerare il comparto industriale, con particolare attenzione al settore della chimica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei al riconoscimento dell'area di «Crisi Industriale Complessa» per il Polo industriale di Ottana;

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di bilancio e tenendo conto dei limiti e delle condizioni poste dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, di erogare eventuali ulteriori risorse finalizzate a garantire strumenti di sostegno al reddito a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dell'area;

a valutare, compatibilmente con le esigenze di bilancio e tenendo conto dei limiti e delle condizioni poste dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, ogni utile iniziativa finalizzata ad intervenire con politiche tese a rendere più competitivi e attrattivi per gli investitori i territori delle aree di crisi, adottando politiche di fiscalità di vantaggio tese a compensare il divario derivante dalla condizione di insularità della Sardegna.

G/488/4/11 (testo 2)
FLORIS, TOFFANIN, CARBONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché

per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali»,

premesso che:

con il decreto-legge in esame si provvede a rifinanziare, per il 2018, gli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;

per quanto concerne tali aree definite dal Ministero dello sviluppo economico come aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, sono previste misure di sostegno ai sensi della legge n. 181 del 1989, modificata dai decreti-legge n. 83 del 2012 e n. 145 del 2013, consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI);

in particolare la complessità di tali crisi si individua in base alla presenza di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, o dalla gravità in cui versa uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio;

ai sensi del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 recante Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, tale area è stata individuata quale area di crisi industriale complessa con riguardo allo stabilimento ILVA e al relativo indotto;

nell'ambito dell'emanazione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 recante Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, una delle misure adottate riguarda l'individuazione quali prededucibili dei crediti delle piccole e medie imprese che, sotto il regime del commissario straordinario, avrebbero svolto attività per la prestazione di beni e servizi in ambito ambientale, per la sicurezza e per la continuità degli impianti produttivi, nonché per l'attuazione dello stesso piano ambientale;

la disponibilità di queste aziende si è basata sulla garanzia rappresentata proprio dalla presenza dei commissari, espressione diretta del Governo, che avrebbe dovuto garantire la certezza dei pagamenti; l'ILVA commissariata ha accumulato, infatti, un arretrato di diverse decine di milioni di euro solo nei confronti di alcune imprese del territorio di Taranto;

a seguito della decisione del giudice delegato, nell'ambito delle procedure di accertamento dello stato passivo dell'ILVA, di negare a molte aziende del sistema dell'indotto, la prededucibilità dei crediti maturati ha minato la possibilità di queste imprese di sopravvivere in assenza di liquidità e nella conseguente impossibilità di continuare a pagare il personale;

la incertezza sui pagamenti dei crediti alle imprese dell'indotto è foriera di conseguenze negative sull'economia dell'intero territorio tarantino, sulla tenuta dei livelli occupazionali e sulla endemicità dello stato di crisi;

con il subentro del nuovo acquirente è rimasta in sospeso la vicenda dei crediti pregressi e degli impegni contrattualmente in essere ma non onorati al momento del passaggio alla nuova proprietà;

rimane difficile per le aziende dell'indotto, quando non impossibile, l'accesso al fondo di garanzia di cui al decreto-legge n. 1 del 2015, articolo 2-*bis*;

il sistema dell'indotto non è stato in alcun modo coinvolto nei tavoli di discussione relativi al futuro dell'azienda;

il pagamento dei crediti appare imprescindibile e fondamentale per queste aziende che, altrimenti, non potranno in alcun modo proseguire la propria attività o, ove sia possibile continuare, lo si farebbe comunque a spese dei livelli occupazionali,

impegna il Governo:

a prevedere la partecipazione ai tavoli di contrattazione in corso tra Governo, Istituzioni e sindacati in merito al futuro dei dipendenti e alla tenuta del sistema industriale collegato all'Ilva anche dei rappresentanti delle aziende dell'indotto.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 3 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTT. MARIO BALZANELLI, DIRETTORE DEL 118 DELLA ASL DI TARANTO, NONCHÉ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA SISTEMI 118, SULLE PROBLEMATICHE SANITARIE CONNESSE ALL'ISTITUZIONE DEL NUMERO UNICO D'EMERGENZA 112

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

€ 4,00